

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 1972

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco » (98) (D'iniziativa dei senatori Vignola ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE	Pag 25, 28, 34 e <i>passim</i>
ARTIOLI	32
DEL PACE	29, 30, 33 e <i>passim</i>
LIMA, sottosegretario di Stato per le finanze	29, 35
MAJORANA	31, 34
MARCORA	36
MAZZOLI, relatore alla Commissione	26, 32, 33 e <i>passim</i>
ROSSI DORIA	29, 35, 36
VENTURI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	28, 30, 33
ZANON	29

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

CASSARINO, segretario legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco » (98), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco », d'iniziativa dei senatori Vignola, Colella e Mazzoli.

Prego il senatore Mazzoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori Vignola e Colella presentarono nella passata legislatura il disegno di legge n. 1609, con il quale proponevano la costituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco nello ambito degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Essendo stato relatore di quel disegno di legge ed avendo quindi partecipato all'elaborazione che ne fecero la Commissione e la Sottocommissione, sono stato incaricato di riferire alla Commissione anche sul disegno di legge che è stato ripresentato in questa legislatura con il n. 98, nel testo a suo tempo approvato in sede deliberante, dalla Commissione agricoltura.

La formulazione del disegno di legge comportò un attento esame ed una lunga elaborazione, perchè si dovettero tenere in considerazione: primo, le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 23 novembre 1967; secondo, le esigenze particolari della ricerca scientifica nel settore specifico della coltivazione del tabacco; terzo, le condizioni in cui si era venuto a trovare l'Istituto scientifico sperimentale per il tabacco ed i diritti acquisiti dal personale in servizio.

Il principio ispiratore del disegno di legge Vignola e Colella si può ricondurre alla proposta, già emersa alla Commissione finanze della Camera dei deputati nel corso della discussione del disegno di legge n. 2170 avvenuta il 10 dicembre 1970, di dar vita ad un Istituto sperimentale per il tabacco, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, che subentrasse all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

Uscendo dal sistema di monopolio a seguito delle norme comunitarie, la coltivazione del tabacco rientra ora nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche per quanto riguarda la ricerca scientifica e sperimentale.

Occorre quindi provvedere, più che all'aggiornamento dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, alla costituzione di un nuovo Istituto, tenendo correttamente

conto della normativa che regola gli istituti di sperimentazione agraria.

L'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi fu costituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, e derivò dalla fusione del Regio istituto di Scafati, che operava nel campo della ricerca sperimentale, dell'Ente nazionale per il tabacco di Roma, che operava prevalentemente nel campo dell'informazione, e dell'Istituto Salentino, di proprietà dei concessionari di Lecce, che aveva un tabacchificio sperimentale ed un laboratorio di biochimica. L'Istituto acquisì poi anche una sezione a Bovolone di Verona.

L'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, tuttora funzionante, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze (come è stato logico fin quando era vigente il sistema di monopolio nella coltivazione e utilizzazione del tabacco).

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto:

- 1) dal direttore del Monopolio;
- 2) dal Ragioniere generale dello Stato;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura nominato dal Ministro;
- 4) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 5) da due funzionari del Monopolio, designati dal direttore generale;
- 6) dal direttore dell'Istituto;
- 7) da due rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle rispettive associazioni di categoria.

Alla natura non solo pubblica ma praticamente statale dell'Istituto si deve dedicare attenzione per giustamente valutare il servizio prestato dal personale ai fini dell'inquadramento nel nuovo Istituto.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 23 novembre 1967 stabilisce le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria; in conformità a quelle norme, per motivi di omogeneità funzionale, si deve costituire anche il nuovo Istituto sperimentale per il tabacco.

L'elaborazione del disegno di legge è già stata perfezionata dalla Commissione nel corso della precedente legislatura, ed il relatore a suo tempo ha definito la formulazione degli articoli con gli uffici legislativi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze e con i rappresentanti del Governo. Certamente, riesaminando ora il disegno di legge, visto che ogni qualvolta si prende nuovamente in considerazione un provvedimento ci si accorge sempre che si può migliorare qualcosa, non mancheremo di mettere a punto alcuni aspetti, soprattutto di natura tecnica.

Devo far rilevare una circostanza di particolare gravità: dal 1° gennaio di quest'anno l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi è senza finanziamenti per pagare il personale, ed ha provveduto a mezzo di una apertura di credito con una banca, nella speranza che la situazione di incertezza legislativa abbia a cessare.

Infatti, quando alla Camera dei deputati si discusse della sorte dell'Istituto per i tabacchi, nel dicembre 1970, si provvide a concedere con apposita legge 3 febbraio 1971, n. 30, in attesa del nuovo Istituto di sperimentazione, un contributo straordinario di lire 285 milioni, che copriva le spese per tutto il 1971, dopo che erano venute a cessare le precedenti fonti di finanziamento.

Il disegno di legge per l'Istituto sperimentale del tabacco fu oggetto, come molti di noi possono ricordare, di lungo esame, e fu approvato dalla Commissione il 24 novembre 1971, con la speranza che potesse terminare alla Camera celermente il suo *iter* così che fosse efficace fin dall'inizio del 1972. Ciò però non è avvenuto, per la fine della legislatura.

Il disegno di legge si compone di 13 articoli, che dettano norme per l'istituzione di un Istituto sperimentale per il tabacco, del quale vengono stabiliti i fini operativi, l'articolazione, l'ordinamento, l'organico del personale, i criteri per il passaggio al nuovo Istituto del personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, la destinazione dei beni dell'Istituto che viene soppresso, l'uso di alcuni immobili di proprietà del Monopolio di Stato da parte del nuovo Isti-

tuto ed infine il finanziamento della sua attività.

L'articolo 1 stabilisce che l'Istituto sperimentale per il tabacco viene istituito in conformità alle norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967, n. 1318.

L'articolo 2 specifica le finalità di ricerca dell'Istituto e indica l'articolazione delle sezioni operative.

L'articolo 3 tratta le questioni relative alla soppressione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi ed alla destinazione del suo patrimonio; prevede inoltre l'uso da parte dell'Istituto sperimentale per il tabacco degli immobili, delle attrezzature, dei campi sperimentali di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli e l'eventuale trasferimento di proprietà degli immobili, necessari alle esigenze funzionali, dal Monopolio all'Istituto sperimentale per il tabacco.

L'articolo 4 riguarda gli organici del personale, che vengono determinati in relazione all'attività dell'Istituto, considerati anche gli organici degli altri 22 Istituti sperimentali.

L'articolo 5 precisa l'ordinamento degli organi amministrativi e tecnici e apporta alcune modifiche all'articolo 36 e all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Tali modifiche riguardano il primo comma dell'articolo 36 ed il primo comma dell'articolo 39, restando immutati gli altri commi dei due articoli.

L'articolo 6 prevede il finanziamento.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano l'inquadramento del personale del soppresso Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi negli organici del nuovo Istituto, il trattamento previdenziale, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e della posizione economica acquisita dal personale.

L'articolo 10 stabilisce i termini e i compiti della gestione commissariale, per il periodo che intercorre tra la pubblicazione della legge, e, quindi, tra la soppressione dell'Istituto scientifico sperimentale, e l'entrata in funzione degli organismi del nuovo Istituto.

L'articolo 11 detta norme per l'assunzione e la destinazione del personale per particolari esigenze degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

L'articolo 12 prevede la possibilità d'impiego del personale di ruolo degli Istituti di sperimentazione in relazione ai piani operativi dei vari Istituti.

L'articolo 13 conferma, in analogia all'articolo 1, che, per quanto non sia disposto diversamente dalla legge, si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni.

Considerate le finalità del disegno di legge, raccomando alla Commissione la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo desidera far conoscere in via preliminare alla Commissione alcune sue proposte innovative nei confronti del testo del disegno di legge, che possono tornare utili fin da ora ai fini dell'economia della discussione generale.

Oltre ad alcune piccole modifiche di carattere più formale che sostanziale, che sono state recepite da varie parti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ritiene, in via di principio, che le norme che disciplinano il nuovo Istituto debbano essere rese maggiormente conformi alle disposizioni in materia di sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

In particolare propongo un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge in esame, sostitutivo del secondo e del terzo comma con i seguenti tre commi:

« L'Istituto è articolato in sei sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Lecce, Bovolone e Roma.

I particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative sono determinati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro potranno essere istituite, in numero non superiore a due, nuove sezioni operative periferiche sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Con lo stesso decreto sarà provveduto alle eventuali modifiche della dotazione organica dell'Istituto sperimentale per il tabacco, limitatamente al ruolo dei direttori di sezione operativa ».

Propongo, inoltre, che all'articolo 5, secondo comma, si sopprima la lettera g) riguardante la inclusione del rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco, mentre al terzo comma del medesimo articolo 5, concernente la composizione del Comitato scientifico, propongo la sostituzione delle parole « un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche » con le altre « un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Invero, non si ravvisa la necessità della presenza dei rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche nei due suddetti consessi: per la medesima ragione, infatti, agli articoli 35 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che dettano norme per la composizione sia dei Consigli di amministrazione che dei Comitati scientifici di ciascun Istituto sperimentale agrario, non sono menzionati rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche.

Infine, propongo che il primo comma dell'articolo 6 sia modificato nel modo seguente:

« Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ».

Si ritiene, infatti, che le parole « esigenze funzionali » del citato articolo 6, primo comma, equivalgano a significare « esigenze di funzionamento »: conseguentemente, pertanto, per far fronte alle suddette esigenze di funzionamento l'Istituto in questione non può fare ricorso ai fondi FEOGA. I suddetti fondi, infatti, possono essere destinati solo

9^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (20 settembre 1972)

a interventi sul mercato (sezione garanzia) oppure all'ammodernamento e al miglioramento delle strutture (sezione orientamento).

Quest'ultima proposta si collega alla necessità di evitare un vero e proprio errore, mentre le due precedenti, come ho già detto, tendono a rendere le norme che disciplinano il nuovo Istituto più conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 sulla sperimentazione agraria.

L I M A, sottosegretario di Stato per le finanze. Dichiaro di concordare con quanto ha detto l'onorevole sottosegretario Venturi.

Z A N O N. Vorrei esporre anzitutto una mia perplessità che certamente darà luogo ad ampi chiarimenti. Esaminando più a fondo la tabella che riporta la pianta organica del personale dei vari istituti di ricerca e di sperimentazione, non si può fare a meno di rimanere perplessi osservando che per l'Istituto sperimentale per il tabacco è previsto un organico di 140 unità, e tale personale a me sembra assolutamente sproporzionato, specialmente se confrontato con quello di altri istituti sperimentali.

Ad esempio l'Istituto sperimentale per la viticoltura, relativo a un settore che senz'altro ha un ruolo preminente nel nostro Paese, opera con 55 unità, quello per la frutticoltura con 56 unità, e così via. Pur ammettendo di non essere un esperto nel settore del tabacco, non posso nascondere che questa notevole differenza a favore della tabacchicoltura mi lascia molto perplesso.

Inoltre, io ritengo che all'articolo 5, lettera c), si dovrebbe prevedere che i cinque esperti designati dalla Regione abbiano una certa qualificazione, siano ad esempio provvisti di diploma o di laurea in scienze agrarie; mi sembra, infatti, che anche in altre commissioni scientifiche o tecniche si sia fatto riferimento ai titoli di studio.

D E L P A C E. Io mi domando se avere una istruzione significa soltanto avere un diploma o una laurea. Nel caso specifico faccio notare che, in fondo, si tratta di un consiglio di amministrazione e non di un organo tecnico.

Z A N O N. D'accordo, comunque ritengo che la mia osservazione abbia un valido fondamento.

Anche io avevo avuto gli stessi dubbi prospettati dall'onorevole Sottosegretario a proposito dei fondi FEOGA, ai quali non potremmo fare riferimento anche perchè possono avere una durata limitata nel tempo, inferiore a quella della futura legge. Avevo pensato, anzi, di aggiungere all'articolo 6 il seguente periodo: « oppure eventualmente di altri fondi comunitari »; fare riferimento ad altri fondi cui attingere, infatti, potrebbe evitare una modificazione della legge entro un breve termine. Comunque sono favorevole anche al testo proposto dal Sottosegretario. Non ho altro da aggiungere.

R O S S I D O R I A. Mi rendo conto dell'opportunità di conformare alle disposizioni del decreto presidenziale n. 1318 le norme che disciplinano il nuovo istituto, che va ad inserirsi fra gli altri istituti di sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura. Dobbiamo, però, fin d'ora, evidenziare che la legge sugli istituti sperimentali, approvata alcuni anni fa, non ha dato buoni risultati, tanto che dovremo rivederla attraverso una discussione approfondita anche nel quadro del riordinamento del Ministero dell'agricoltura, che ci attendiamo venga al più presto sottoposto all'esame della nostra Commissione.

Non sono, poi, d'accordo sulla proposta soppressione della lettera g) all'articolo 5. Il Consiglio nazionale delle ricerche ha una sezione speciale per la sperimentazione agraria che, tra l'altro, a quanto mi consta, si è interessata specificamente del settore della tabacchicoltura. Penso piuttosto che dovremmo estendere a tutti gli istituti sperimentali la partecipazione del rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, quanto meno non escluderla dall'Istituto sperimentale per il tabacco, se ci sta a cuore la realizzazione di quel coordinamento tanto necessario al buon funzionamento della sperimentazione agraria. Mediante la presenza del rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, e i rapporti ad essa conseguenti, almeno si potrà sapere quali sono i program-

mi sperimentali finanziati dal Consiglio e quali i programmi sperimentali funzionanti. Quindi io sono nettamente contrario alla soppressione della lettera g), essendo addirittura favorevole, ripeto, alla creazione di una rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche presso tutti gli istituti sperimentali.

Riguardo ai fondi FEOGA condivido le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario, perchè effettivamente non possiamo fare riferimento a detti fondi per un finanziamento di attività ordinarie.

D E L P A C E . Dobbiamo ricordare che nella precedente legislatura, particolarmente durante l'ultima seduta nella quale ci occupammo di questo disegno di legge, discutemmo a lungo e arrivammo a concludere che il nuovo istituto sperimentale avrebbe dovuto essere tale da aprire la via alla riforma, da tutti auspicata, del settore della sperimentazione agraria. L'esperienza ci aveva, infatti, insegnato che gli istituti sperimentali, in alcuni casi, non brillavano, e non brillano, per funzionalità; ciò accade non per mancanza di volontà da parte dei funzionari, dei dirigenti, dei tecnici, eccetera, ma per il modo stesso della loro costituzione e per i limiti oggettivi incontrati sulla loro strada.

Arrivammo così a formulare un disegno di legge, innovativo sotto alcuni aspetti, che apriva, pertanto, una nuova prospettiva. Tutti infatti auspicammo che nella successiva legislatura, cioè in questa che oggi viviamo, venisse affrontato e risolto il grave problema degli istituti sperimentali che, se non vado errato, con la istituzione di cui oggi ci stiamo occupando, raggiungono il notevole numero di ventitre.

Per questi motivi arrivammo ad un accordo sul disegno di legge, sia pure con non completa soddisfazione da parte di tutti, mi pare, oltre che da parte nostra.

Ora il Governo prospetta la necessità di rivedere alcuni punti, e su questa proposta occorre la massima attenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, innanzitutto, io concordo appieno con il collega Rossi Doria. La presenza del rappresentante

del Consiglio nazionale delle ricerche nel consiglio di amministrazione, che deve elaborare i piani, e nel comitato scientifico, che ne cura l'esecuzione, è, secondo noi, necessaria perchè vi sia un collegamento tra i diversi tipi di ricerca, al fine di evitare che si svolgano da parte di vari organismi ricerche che se non sono uguali sono connesse. Chiedere la esclusione di questo rappresentante credo comporti il ritorno, ancora una volta, a quella lamentata confusione di competenze nel campo della ricerca che nel nostro Paese sappiamo verificarsi in modo purtroppo frequente e certamente con risultati non positivi.

Si è proposto di sostituire il rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche con un rappresentante del Ministero dell'agricoltura. Ma nel disegno di legge sono già previsti due rappresentanti di questo Ministero e non vedo perchè si dovrebbero portare a tre.

Un'altra osservazione vorrei fare sull'articolo 6. Riconosco che l'articolo è formulato in modo forse non del tutto preciso. È chiaro che alle esigenze funzionali dell'Istituto si deve provvedere con i fondi del Ministero dell'agricoltura, giusta il citato decreto presidenziale.

Ma la nostra intenzione, se ben ricordo (è trascorso parecchio tempo), era di mettere l'Istituto in condizione di attingere anche ad altre fonti per ampliare la propria attività di base (per esempio per la sperimentazione in campo, per la costruzione di nuovi impianti, eccetera), dato che i fondi per il finanziamento degli istituti sperimentali non sono certamente lauti. Basterebbe formulare in modo diverso l'articolo, precisando ad esempio: « Per tutte le altre attività non inerenti all'ordinario funzionamento... ».

V E N T U R I , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. È implicito anche questo.

D E L P A C E . Si tratterebbe, comunque, di cercare una migliore formulazione che assieme al relatore potremmo, credo, rapidamente definire. Basterebbe, ripeto, ag-

giungere: « Per tutte le altre attività inerenti alla sperimentazione, eccetera, l'Istituto è autorizzato... » o espressioni consimili.

Una grave questione è stata sollevata con la proposta di emendamento all'articolo 2. L'onorevole Sottosegretario ricorderà che a suo tempo si discusse a lungo se le sezioni operative dovessero essere in numero limitato o se dovesse invece essere consentito l'aumento nel loro numero. Si ritenne allora di limitarle, precisandone il numero, e il Governo propose due sezioni. Quando discutemmo delle regioni in cui la coltura del tabacco aveva una posizione eminente, dovemmo convenire che nel nostro Paese esse non erano cinque soltanto, ma forse nove o dieci.

Essendovi quindi in Italia molte regioni fortemente interessate alla tabacchicoltura, e tenuto conto che la produzione del tabacco nel nostro Paese può avere prospettive di sviluppo, essendo oggi il MEC importatore da Paesi terzi di quasi un milione e mezzo di quintali di tabacco (le uniche produzioni sono quella italiana e quella francese, che peraltro è molto inferiore alla nostra), le sezioni sperimentali possono avere una diretta influenza nella ricerca sia di nuove varietà tipologiche, sia di nuovi sistemi di coltivazione.

Se stabiliamo in due sole il numero di tali nuove sezioni operative, poniamo un limite che non mi sembra prudente nè opportuno. Sarebbe preferibile allora la formulazione cui eravamo giunti in precedenza dopo una lunga discussione, secondo la quale l'Istituto poteva istituire nuove sezioni sperimentali, senza che fossero posti limiti. Istituire nuove sezioni, del resto, non significa aumentare automaticamente il personale; potrebbe anche voler dire solo dislocare sezioni sperimentali già esistenti in altre sedi, per renderle più rispondenti ai bisogni della sperimentazione in determinate zone.

Per concludere, suggerirei una maggiore riflessione sull'articolo 2, mentre chiederei senz'altro di ritirare l'emendamento all'articolo 5 relativo alla composizione del consiglio di amministrazione. Sono favorevole

altresì a rivedere, come già proposto, la formulazione dell'articolo 6.

Per quanto inoltre riguarda l'articolo 2, se si dovesse giungere ad una sua modificazione, concordando sulla opportunità di non limitare le possibilità di espansione delle sezioni, credo che dovremmo allora riprendere in esame anche un'altra delicata questione a suo tempo sollevata (e mi sembra che il collega Rossi Doria fosse d'accordo), e cioè che l'Istituto non si dovesse occupare soltanto della sperimentazione relativa alla coltivazione in campo del tabacco e alla sua prima fermentazione. Noi insistevamo che ci dovesse essere la possibilità di estendere la ricerca fino allo studio della trasformazione e della commercializzazione del tabacco nei prodotti derivati. In altre parole, volevamo un istituto che seguisse il tabacco dal seme fino al prodotto finito.

Il mutare dei gusti in Italia crea delle difficoltà nella collocazione di certi tipi di tabacco, per esempio per quello di seme levantino, del tabacco beneventano, del nostrano del Brenta. Noi sappiamo che l'AIMA ha dovuto intervenire in modo massiccio con l'ammasso di molte quantità di tabacco. Cambiare le produzioni, adeguandole al gusto dei consumatori, credo sia di fondamentale importanza, mentre l'articolo 2 restringe le possibilità dell'Istituto alla sola coltivazione.

M A I O R A N A . Io vorrei trattare molto brevemente il problema della pianta organica del personale dell'Istituto, al quale già si è accennato all'inizio di questa discussione.

Non credo di avere una competenza specifica per giudicare se devono esservi 140 unità nell'Istituto sperimentale per il tabacco; paragonando, però, queste unità a quelle degli altri istituti sperimentali, a me sembra che esse siano più che sufficienti. L'unico istituto sperimentale che supera le 100 unità è quello per la zootecnia, che ne ha solo 104. Ora, il fatto che 104 unità siano sufficienti per la zootecnia, mentre ne occorrerebbero 140 per il tabacco, mi lascia perplesso.

Mi si consenta comunque di cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione sulla insufficiente dotazione organica di personale dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura. La nostra agrumicoltura viene considerata dall'opinione pubblica, io penso giustamente, arretrata, sorpassata. Per mettere al passo l'agrumicoltura, per correggere certi errori di impostazione, noi avremmo bisogno di una sperimentazione più efficiente. Oggi si contestano le nostre varietà di agrumi, si parla di riconversioni colturali. Tutto questo presuppone una assistenza tecnica adeguata, per diffondere le cognizioni indispensabili per avviare gli agrumicoltori ai nuovi sistemi colturali, alle nuove varietà, eccetera.

Mi rivolgo, pertanto, particolarmente all'onorevole Sottosegretario all'agricoltura perchè sia riesaminata la situazione della dotazione organica dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura, tenendo presenti le necessità specifiche per le quali in questo momento questo ramo della produzione merita la maggiore considerazione.

A R T I O L I . Vorrei fare un'osservazione sull'articolo 2.

Nella relazione che precede il disegno di legge si precisa che non rientrerebbe nel campo di azione del nuovo Istituto l'attività pratica di consulenza ai coltivatori. Posso essere d'accordo su tale principio e riconosco che tale non può essere il compito di un istituto di ricerca. Però un problema generale, valido per tutti questi istituti, è che molto spesso i risultati della ricerca, per la quale si spendono anche parecchi soldi, restano nascosti, non riescono a raggiungere il produttore, non riescono ad essere di effettivo aiuto a chi lavora e produce in agricoltura. Non includere tra gli scopi dello Istituto sperimentale per il tabacco la divulgazione dei risultati della ricerca, non mi sembra giusto. Tenendo inoltre conto anche di alcune forme di ricerca estremamente differenziate, come avviene per le sezioni decentrate in ambienti climatici diversi, la mancata utilizzazione di tali risultati così specifici potrebbe condurre alla conclusione che qui si fanno sforzi enormi

senza che poi i risultati della ricerca vadano in alcun modo a vantaggio della produzione.

Ritengo pertanto che sarebbe opportuno precisare che fra i compiti istituzionali dell'Istituto sperimentale per il tabacco rientri la divulgazione dei risultati della ricerca.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo di riesaminare l'opportunità che del Consiglio d'amministrazione faccia parte un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. Si tratta infatti di una partecipazione che fu a suo tempo lungamente dibattuta e che nulla toglierebbe alla rappresentanza legittima del Ministero dell'agricoltura, per altro già prevista. In organismi del genere, a mio avviso, non reca mai danno la presenza di persone competenti, tali da potenziare il funzionamento degli stessi.

Per quanto si riferisce al finanziamento, trovo giusta la differenza tra spese di gestione e spese d'investimento e ritengo che la nuova formulazione proposta per l'articolo relativo non implichi gravi problemi.

Circa il numero delle possibili nuove sezioni operative, invece, su cui pure si discusse a lungo nella passata legislatura, vorrei precisare che il non limitare tale numero a due non significa che se ne istituiscano dieci o soltanto una. Quella limitazione avrebbe potuto indurre anzi a costituirne obbligatoriamente due, mentre potrebbe anche esserne necessaria una sola, o forse neanche una in più. Mi sembra quindi opportuno lasciare al Ministero il giudizio di opportunità in merito, auspicando che le sezioni operative siano anche più numerose, perchè ciò vorrebbe dire che la coltivazione del tabacco trovi un ampio mercato nei paesi della CEE e copra quindi le esigenze di lavoro di parecchie regioni italiane.

Prego pertanto il Governo di non insistere sulla limitazione suddetta; tanto più che, ripeto, la facoltà discrezionale sulla istituzione di nuove sezioni operative spetterebbe in ogni caso al Governo stesso.

Vorrei ora giustificare alla Commissione alcune modifiche di natura più che altro tec-

9ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (20 settembre 1972)

nica, che ritengo di proporre ai singoli articoli.

All'articolo 2, secondo comma, là dove è detto: « Le funzioni, i programmi, le attrezzature ed i relativi mezzi finanziari delle singole sezioni saranno determinati nel programma di riordinamento dell'Istituto... », dopo la parola « determinati » andrebbero aggiunte le altre « secondo le modalità indicate nel punto 6) dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1966, n. 10 ». Naturalmente con tale aggiunta verrebbe a cadere l'ultimo periodo del comma: « La formulazione del programma di riordinamento e delle successive variazioni è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'intesa con il Comitato nazionale della sperimentazione agraria ».

All'articolo 5, accogliendo l'invito del Governo, riterrei opportuna l'aggiunta, dopo la lettera g), delle seguenti parole: « h) dal direttore dell'Istituto ». Ciò non modificherebbe in nessun modo, a mio avviso, la qualificazione del Consiglio di amministrazione, e collocherebbe il direttore nella stessa posizione degli altri componenti del Consiglio stesso.

D E L P A C E . Mi sembra che in passato la questione fu risolta dopo una lunghissima discussione.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Gli uffici sostengono che il direttore dell'Istituto non può assumere le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 23 novembre 1967.

D E L P A C E . Allora bisognerà sciogliere i consigli di amministrazione di tutti gli enti di bonifica, e via dicendo, dove appunto i direttori fungono da segretari...

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione*. Come già è stato osservato, il provvedimento è fondamentale per il riordinamento della sperimentazione agraria. Ora mi sembra che, agli effetti del funzionamento dell'Istituto, il fatto che il direttore faccia parte del

Consiglio d'amministrazione gli conferisca una veste di gran lunga superiore a quella offerta dalla qualifica di segretario del Consiglio medesimo; qualifica che potrebbe essere assunta proprio dal segretario dell'Istituto.

All'articolo 8, nel primo comma, le parole « i consiglieri di amministrazione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva » andrebbero sostituite con le altre « gli impiegati del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva nel ruolo amministrativo della carriera direttiva ». Si tratta, com'è evidente, di una correzione puramente formale. Inoltre, poichè le dotazioni organiche del personale per gli istituti di sperimentazione del Ministero dell'agricoltura sono piuttosto deboli, proporrei di sostituire, al sesto comma, le parole « aumentate di 88 unità » con le altre « da elevare a 100 unità ».

Infine, nel settimo e nell'ottavo comma, dopo le parole « potranno essere inquadrati », bisognerebbe aggiungere le altre « nei limiti delle disponibilità di organico ».

All'articolo 9 il primo comma, attualmente così formulato: « Al personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, vengono riconosciute integralmente l'anzianità di servizio e la posizione economica acquisita e viene mantenuto il premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche », andrebbe sostituito con il seguente: « Al personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, vengono riconosciute ai fini del collocamento nelle qualifiche o nelle classi di stipendio dei vari ruoli di cui al precedente articolo 8, il servizio prestato presso l'Ente di provenienza in modo continuativo e lodevole in categoria corrispondente alla carriera cui appartiene in ruolo al quale si accede, per intero. Viene altresì comunque assicurata la posizione economica acquisita e viene mantenuto il premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche ».

Allo stesso scopo — per conseguire cioè una maggior chiarezza — all'articolo 11 il primo comma: « Nei confronti del personale in servizio, anche in qualità di borsista,

presso l'Istituto sperimentale per il tabacco e in altri Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 », andrebbe sostituito con il seguente: « Nei confronti del personale che presti comunque servizio nell'interesse dell'Istituto, anche in qualità di borsista o di distaccato da enti o associazioni presso l'Istituto sperimentale per il tabacco e in altri Istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. L'inquadramento di tale personale nei ruoli della carriera di concetto verrà disposto in relazione alle mansioni effettivamente svolte anche se in difetto dello specifico titolo di studio per i ruoli medesimi ».

All'articolo 12, che inizia: « Il personale degli istituti di sperimentazione può essere destinato a prestare servizio anche presso le aziende agricole degli Istituti medesimi.. », le parole « destinato a prestare servizio » potrebbero essere sostituite con l'altra « assegnato ».

A proposito delle osservazioni avanzate sulla divulgazione dei risultati della ricerca sperimentale, debbo dire che certo essa a nulla vale se i suoi risultati vengono posti in biblioteca a soddisfazione degli studiosi, senza raggiungere direttamente i coltivatori. Si tratta di un problema che non riguarda solo la coltivazione del tabacco bensì tutti i vari settori agricoli, per cui mi sembra opportuno rivolgere una raccomandazione al Governo perchè gli organismi specificamente preposti alla divulgazione tecnica abbiano a funzionare come si deve.

Per quanto riguarda la pianta organica del personale, è superfluo ricordare a quali discussioni essa abbia dato luogo. A dire la verità è molto difficile, per noi, giudicare quanto personale occorra: io ho parlato col direttore dell'Istituto, ho consultato a lungo il Ministero dell'agricoltura prospettando la necessità di personale presentata dall'Istituto stesso, anche in confronto ad altri; ma mi è stato fatto presente che le sue esigenze particolari giustificano pienamente l'organico attuale. Peraltro si è precisato che quando venissero meno mansioni, incarichi e at-

tività dell'Istituto stesso il suo personale potrebbe essere trasferito in altri Istituti, dove la sua esperienza tornerebbe indubbiamente utile.

M A J O R A N A . Ciò non si è mai verificato, in Italia.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione*. Esistono problemi i quali si riferiscono alla esigenza di un'istituzione scientifica sperimentale che ha operato con una struttura da aggiornare comunque, soddisfacendo alle esigenze particolari con determinato personale. Ora anche di quest'ultimo si deve tener conto, poichè se ha fatto parte di quell'organico, ciò significa che ve ne era necessità per il funzionamento dell'Ente. Mi sembra che, essendo prevista la possibilità di utilizzare il personale in questione in altre sezioni, qualora venissero istituite, o presso altri istituti, qualora fosse opportuno, si possa con tale criterio anche ridimensionare la questione della pianta organica.

Mi è stata inoltre prospettata, all'ultimo momento, la necessità di aggiungere al disegno di legge un ulteriore articolo, che mi sembra opportuno e che sottopongo pertanto alla vostra attenzione: « All'Istituto di cui alla presente legge ed agli Istituti scientifici e tecnologici aventi grado pari agli Istituti scientifici universitari, istituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, per provvedere alla ricerca ed alla sperimentazione agraria, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che modifica l'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Se non vi sono obiezioni, propongo quindi l'approvazione di questo nuovo articolo.

P R E S I D E N T E . Ritengo che l'intervento del senatore Mazzoli possa essere considerato una vera e propria replica ai vari oratori. Pertanto, se non si fanno osservazioni, intendo chiudere la discussione generale per passare all'esame e alla votazione dei singoli articoli del provvedimento.

9^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (20 settembre 1972)

D E L P A C E . Faccio presente, onorevole Presidente, che il relatore ha illustrato solo ora le modifiche da lui proposte, di cui non aveva fatto cenno nella relazione introduttiva. Ritengo pertanto che, a questo punto, non si possa precludere la trattazione di queste proposte.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che, oltre a replicare ai vari interventi e ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti proposti dal Governo, il relatore ha avanzato specifiche proposte relative a singoli articoli, sui quali ogni componente della Commissione ha facoltà di pronunciarsi appunto in sede di discussione dei singoli articoli.

Osservo, inoltre, che dagli interventi che qui si sono svolti, soprattutto da quello del senatore Rossi Doria e dal suo, senatore Del Pace, appare evidente la possibilità di un accoglimento delle proposte del relatore, anche da parte del rappresentante del Governo.

Restano solo alcuni punti da chiarire, sia come nuova formulazione che come estensione di alcune norme; mi riferisco in particolare all'ultimo articolo, proposto dal relatore, sul quale occorrerebbe acquisire il parere della Commissione bilancio.

Credo però che il Sottosegretario per le finanze qui presente avrà delle dichiarazioni da fare in proposito.

L I M A , sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo, di cui ha dato testè lettura il relatore, debbo esprimere parere contrario, in quanto il suo contenuto contrasta con i principi fondamentali della riforma tributaria, che mira a ridurre più che ad estendere le esenzioni. Inoltre debbo far presente che la legge di delega per la riforma tributaria prevede la revisione di tutte le esenzioni fiscali esistenti, e quindi anche il riferimento agli istituti universitari potrebbe quanto prima essere posto nuovamente in discussione.

M A Z Z O L I , relatore alla Commissione. Ritiro l'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Comunico inoltre che sul disegno di legge in esame la Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali ha espresso il seguente parere:

« La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso.

Peraltro la Commissione ritiene necessario modificare l'articolo 6 del disegno di legge sostituendo alle parole " si avvale " le parole " può avvalersi " al fine di evitare un eventuale contrasto con le norme della CEE circa l'utilizzazione dei fondi del FEOGA da parte del nuovo Istituto sperimentale per il tabacco ».

Questo parere, limitato ad un aspetto circoscritto del provvedimento, mi pare superato dalle osservazioni da più parti fatte nel corso della presente discussione.

Ritengo, a questo punto, che se vi sono altri rilievi da fare, questi potranno essere svolti nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale.

D E L P A C E . Desidero fare una proposta sull'ordine dei lavori. È da tenere presente che le modifiche proposte dal senatore Mazzoli possono determinare alcuni scompensi nella formulazione di un testo che abbiamo impiegato molto tempo a definire. Poichè la nostra Commissione è convocata anche per domattina, propongo di rinviare ad altra seduta l'esame e la discussione degli articoli, onde permettere a tutti noi di approfondire le modifiche proposte e quindi procedere più speditamente e con maggiore cognizione di causa all'approvazione o alla reiezione delle varie proposte.

R O S S I D O R I A . Mi associo alla proposta del senatore Del Pace e, per evitare una lunga e difficile discussione in seno alla Commissione, propongo di nominare un piccolo comitato, composto dal rappresentante del Governo, dal relatore e da uno o due membri di questa Commissione, il quale

9^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (20 settembre 1972)

proceda all'esame delle modifiche proposte e definisca il testo da sottoporre all'approvazione della Commissione nella seduta di domattina.

M A R C O R A . Aggiungo dal mio canto la proposta di sospendere la seduta, per lasciare a questi colleghi la possibilità di formulare proposte precise questa mattina stessa, in modo che nella seduta di domani si possa avere un testo su cui discutere.

P R E S I D E N T E . Prima di sospendere la seduta, aderendo alle concordi richieste, occorre procedere alla nomina di tale Comitato ristretto. Chiedo quindi che mi siano formulate precise indicazioni per la composizione di tale Comitato.

R O S S I D O R I A . Ritengo che la Sottocommissione per i pareri, che deve riu-

nirsi questa mattina, sia ampiamente rappresentativa di tutti i gruppi, e pertanto possa senz'altro procedere, con il relatore ed il rappresentante del Governo, all'esame dei vari emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni sulla proposta del senatore Rossi Doria, con la quale concordo, resta inteso che i componenti della Sottocommissione per i pareri, assieme al relatore ed al rappresentante del Governo, esamineranno gli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale Dott. BRUNO ZAMBIANCHI